

STATUTO

NYDAM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTENERO DI BISACCIA CB VIA
ARGENTIERI 16

Numero REA: CB - 125191

Codice fiscale: 01653270700

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2011 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A " al n. 1.678 di Raccolta	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente, retta dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, denominata:	
	"NYDAM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La Società Cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile e adotta le norme della società a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2519 secondo comma c.c. sussistendo i relativi presupposti (ossia un numero di soci cooperatori inferiori a venti ovvero un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro)	
	ART. 2 - SEDE	
	La sede della Società è in Montenero di Bisaccia (CB).	
	L'assemblea potrà deliberare l'istituzione di sedi secondarie; l'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero. Il trasferimento della sede nel territorio comunale è deliberato dall'organo amministrativo.	
	ART. 3 - DURATA	
	La Società Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050	
	TITOLO II	
	ATTIVITA' MUTUALISTICA - OGGETTO	
	ARTICOLO 4 - La Società Cooperativa retta e regolata dai principi della	
	1	

	mutualita', senza finalita' di lucro, ha lo scopo di ottenere, tramite la gestione	
	associata dell'azienda nella quale presta la propria attivita' di lavoro tutto il	
	gruppo sociale, continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche,	
	sociali e professionali in virtu' di tutte le disposizioni legislative vigenti e fu-	
	ture in favore dell'occupazione e della cooperazione.	
	A tal fine la Societa' Cooperativa, in relazione alle esigenze produttive, sti-	
	pula con i soci contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma od in	
	qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e	
	continuativa.	
	ARTICOLO 5 - La Societa' Cooperativa ha per oggetto, con riferimento agli	
	interessi ed ai requisiti dei soci, le seguenti attività:	
	a) svolgere attività artigianali che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori	
	un rapporto il più possibile diretto con il mondo del lavoro tendente a svi-	
	luppare lo spirito di solidarietà, associazione e integrazione sociale;	
	b) organizzare e gestire, sia direttamente che in collaborazione con altri or-	
	ganismi, iniziative a carattere socioculturale, ludico educativo, turistico, ri-	
	creativo, organizzativo, sportivo ecc, tendenti a sviluppare lo spirito di soli-	
	darietà e a favorire la pratica di un consumo responsabile e sostenibile quali-	
	tativamente e socialmente rilevante, da parte dei propri soci, delle loro fami-	
	glie e della comunità in genere;	
	c) svolgere attività commerciali e/o di servizi che consentano ai soci e/o ai	
	terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di	
	produttori svantaggiati di aree marginali del mondo;	
	d) diffondere le più ampie conoscenze nei seguenti settori:	
	1) turismo sociale;	
	2	

	2) finanza etica;	
	3) cooperazione sociale (attività di soggetti economici finalizzati al recupero	
	di situazioni di disagio ed emarginazione);	
	4) corretto rapporto essere umano-ambiente/mondo del lavoro/attività sporti-	
	va;	
	e) la progettazione, la costruzione e la vendita di imbarcazioni da diporto e	
	affini in vetroresina, importazione ed esportazioni di imbarcazioni da dipor-	
	to in genere, sia in proprio che per conto terzi, sia in Italia che all'estero, la	
	pulizia sia ordinaria che straordinaria di edifici in genere con qualsiasi mez-	
	zo atto a tale scopo; l'attività di pulizia del suolo e delle acque con qualsiasi	
	mezzo ed in genere attività ecologiche, di salvaguardia e mantenimento am-	
	bientale; l'attività di disinfestazione e disinfestazione di beni mobili ed im-	
	mobili; impianto e manutenzione aree verdi, giardini pubblici e privati, atti-	
	vità di pulizia delle cucine e delle mense di ogni tipo, la gestione delle me-	
	desime ed i servizi di custodia di immobili in genere; servizi di facchinaggio	
	e le attività ad esso funzionalmente connesse sia nel settore civile che in	
	quello commerciale ed industriale, svolti anche con mezzi meccanici, com-	
	prese le attività di smontaggio, pulizia, trasferimento e rimontaggio di im-	
	pianti e macchinari; lavori di assemblaggio e confezionamento di materiali	
	di qualsiasi genere. la produzione ed il commercio di modelli di polistirolo	
	ed affini, legno, resine; la costruzione di calibri di controllo, la costruzione	
	di stampi di fusione in acciaio, alluminio, ghisa ed altri metalli.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immo-	
	biliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'og-	
	getto sociale, ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto affi-	
	3	

	ne o connesso al proprio, con la sola eccezione delle attività di cui al d.lgs 1	
	settembre 1993 n. 385, della legge 2 gennaio 1991 n. 1, di quelle riservate	
	per legge a professionisti iscritti in albi ed ordini e di quelle altre vietate dal-	
	la legislazione.	
	In particolare, per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa può:	
	1) svolgere attività che richiedano un'applicazione manuale al fine di specia-	
	lizzare e pertanto inserire nel mondo del lavoro e integrare categorie svan-	
	taggiate, deboli ed emarginate. Le attività che la cooperativa intende svolge-	
	re si rivolgono verso i seguenti settori:	
	a) trasporto di cose e persone, carico e scarico merci, spedizioni anche per	
	conto terzi, sviluppando anche attività ausiliarie come facchinaggio, mano-	
	valanza varia, servizi di vigilanza e custodia;	
	b) nettezza urbana e raccolta rifiuti, sgombero piazzali ed aree verdi, pulizia,	
	disinfezione, disinfestazione, derattizzazione;	
	c) lavori edili in genere, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati, realiz-	
	zazione e montaggio di carpenteria metallica e ponteggi per l'edilizia. Mon-	
	taggio e smontaggio stand con organizzazione fiere ed eventi;	
	d) installazione trasformazione ampliamento e manutenzione impianti di ri-	
	scaldamento e climatizzazione, a gas, idrosanitari, elettrici, radiotelevisivi,	
	elettronici, di protezione da scariche atmosferiche, di sollevamento di perso-	
	ne e cose, di protezione antincendio;	
	e) lavori di assemblaggio e confezionamento materiali di vario genere, con	
	particolare attenzione al processo produttivo di stampi, modelli, manufatti,	
	scafi e imbarcazioni, mediante lavorazione della vetroresina e del tessuto	
	gommato;	
	4	

	2) svolgere attività di turismo sociale con particolare attenzione all'integra-	
	zione di categorie svantaggiate, deboli e socialmente emarginate;	
	3) proporre nuove forme di turismo consapevole che portino ad una corretta	
	gestione del territorio attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali. Si	
	porrà una particolare attenzione nel servirsi di tutti quei prodotti che sono	
	fortemente caratterizzanti dell'area geografica in cui si svolge l'attività di o-	
	spitalità preparando e somministrando alimenti e bevande secondo le norma-	
	tive di legge.	
	4) svolgere attività di vendita di beni e prodotti dell'economia solidale acqui-	
	stati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul	
	territorio nazionale o estero;	
	5) svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di	
	seminari e corsi di formazione professionale, sociale, culturale e sportiva,	
	anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici ed enti privati, di	
	produzione e di distribuzione di materiale informativo e pubblicazioni, la lo-	
	ro organizzazione e la loro realtà sociale (comprendendo informazioni sulla	
	realtà economica, politica e sociale presente e passata dei paesi di origine e	
	più in generale dei paesi e delle regioni economicamente svantaggiate, le ca-	
	ratteristiche e la tecnica produttiva dei beni, tutte le altre materie comprese	
	negli scopi della cooperativa);	
	6) svolgere attività di produzione di software informatico ivi compresa la	
	produzione di prodotti multimediali nonché la programmazione di siti inter-	
	net;	
	7) promuovere e gestire centri di aggregazione sociale educativa e culturale,	
	ricreativa e sportiva eventualmente con annessi pubblici esercizi per la som-	
	5	

	ministrazione di alimenti e bevande, gestendo palestre, mense, sale di ritro-	
	vo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione so-	
	ciale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;	
	8) svolgere attività di vendita e promuovere campagne di sensibilizzazione	
	all'acquisto dei prodotti e manufatti frutto delle attività artigianali di cui so-	
	pra, quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e svi-	
	luppo, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre	
	viaggi a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, stori-	
	co, politico o economico e altri momenti di aggregazione;	
	9) acquistare e affittare immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziati-	
	ve di cui ai punti precedenti;	
	10) promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale so-	
	ciale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incen-	
	tivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi, nelle materie	
	oggetto della cooperative, nonchè concorrere alla formazione cooperativa	
	anche con il contributo della Unione Europea;	
	11) promuovere, organizzare e gestire conferenze, seminari e corsi anche	
	presso scuole, enti pubblici ed enti privati sui temi sopra indicati;	
	12) realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su te-	
	matiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra	
	enunciate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, etc).	
	ARTICOLO 6 - L'Assemblea dei soci determinerà con regolamenti interni le	
	modalità, le condizioni e le sanzioni per lo svolgimento delle attività con-	
	nesse al conseguimento delle finalità sociali.	
	Il regolamento relativo alle tipologie di rapporti di lavoro che saranno in-	
	6	

	staurati con i soci lavoratori dovra' essere redatto secondo le disposizioni	
	dell'art. 6 della L. 3 aprile 2001, n.142.	
	I regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci, sono da considerarsi vinco-	
	lanti, per cui i soci sono tenuti alla loro stretta osservanza.	
	La Societa' Cooperativa potra' estendere i propri servizi, per il completo uti-	
	lizzo degli impianti e delle attrezzature, anche ai non soci, alle condizioni	
	che verranno stabilite dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	AMMISSIONE SOCI - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 7 - Possono essere soci esclusivamente le persone fisiche che	
	esercitano arti, mestieri ed attivita' attinenti alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali della Societa' Cooperativa, e che, per la loro attitudine, capacita' e spe-	
	cializzazione professionale possono cooperare all'esercizio della impresa ed	
	al suo sviluppo, nonchè, elementi tecnici ed amministrativi nel numero stret-	
	tamente necessario al buon funzionamento della Societa' Cooperativa.	
	L'ammissione di nuovi soci, oltre il limite numerico proporzionato all'attua-	
	zione concreta dei programmi di sviluppo determinati dall'Assemblea dei so-	
	ci, e' subordinata all'ampliamento dell'attivita' sociale e, comunque, tali soci	
	se in possesso dei requisiti richiesti saranno iscritti in apposito elenco sepa-	
	rato e saranno via chiamati, nell'ordine di presentazione della domanda, a	
	partecipare attivamente ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla loro effettiva	
	ammissione a socio.	
	I soci sono obbligati:	
	a) ad osservare lealmente le norme dello Statuto e dei regolamenti e le deli-	
	berazioni assunte dagli Organi Sociali in conformita' ai medesimi ed alla	
	7	

	legge;	
	b) a versare l'importo della quota di partecipazione sottoscritta e l'eventuale	
	sovrapprezzo;	
	c) a prestare la loro opera, in relazione alle capacita' professionali possedute,	
	ovunque l'interesse obiettivo della Societa' Cooperativa lo richieda.	
	Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appar-	
	tenenza a ciascuna categoria (socio cooperatore e socio tecnico e/o ammini-	
	strativo).	
	ARTICOLO 8 - L'esercizio in proprio, da parte del socio, di imprese e/o di	
	attivita' identiche, affini o complementari a quelle esercitate dalla Piccola	
	Societa' Cooperativa, sia in forma individuale che in forma associata, e' in-	
	compatibile con la sussistenza del rapporto sociale salvo diversa deliberazio-	
	ne dell'Assemblea dei soci per casi specifici.	
	ARTICOLO 9 - L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato.	
	La domanda di ammissione dovra' specificare:	
	- il cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice	
	fiscale;	
	- il possesso dei requisiti richiesti dal precedente art.6;	
	- di non avere interessi contrastanti o concorrenti con la Societa' Cooperati-	
	va;	
	- l'obbligo di osservare rigorosamente le norme del presente Statuto, dei Re-	
	golamenti e le deliberazioni sociali, nonch,' a partecipare, conferendo il pro-	
	prio lavoro, all'attivita' dell'impresa sociale a seconda delle necessita' della	
	stessa.	
	8	

	La documentazione di cui sopra potra' essere sostituita da autocertificazione	
	ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni, modi-	
	ficazioni e regolamentazioni.	
	Alla domanda di ammissione deve essere allegato il versamento delle se-	
	guenti somme:	
	a) l'importo della quota di partecipazione che si intende sottoscrivere.	
	b) il sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del	
	bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.	
	L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazio-	
	ne di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministra-	
	tivo, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del di-	
	niego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sul-	
	le domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	ARTICOLO 10 - La qualita' di socio si perde per recesso, decadenza, esclu-	
	sione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.	
	ARTICOLO 11 - I soci, possono recedere dalla societa' nei casi previsti dalla	
	legge, nonchè, ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di	
	inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a nor-	
	ma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.	
	9	

	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono	
	darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione puo' proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per	
	territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la societa', proseguono ed il re-	
	cesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il	
	recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ov-	
	vero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	ARTICOLO 12 - La decadenza e' pronunciata dall'Organo Amministrativo	
	nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei	
	requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso	
	di sopravvenuta inabilita' definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea	
	ha facolta' di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite	
	di eta' pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilita',	
	fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto so-	
	ciale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha	
	effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci.	
	ARTICOLO 13 - L'esclusione sara' deliberata dall'Organo Amministrativo	
	nei confronti del socio:	
	10	

	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge	
	o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutuali-	
	stico.	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quo-	
	te sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro ti-	
	tolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'or-	
	gano amministrativo.	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste	
	dall'articolo 8;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti	
	mutualistici. Contro l'esclusione il socio puo' proporre opposizione al Tribu-	
	nale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel li-	
	bro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovra' essere effettuata solo dopo l'e-	
	saurimento del procedimento di opposizione.	
	ARTICOLO 14 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusio-	
	ne debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva rice-	
	vuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso pre-	
	sentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 15 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il dirit-	
	to al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui ag-	
	11	

	giungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualita' dei so-	
	ci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d)	
	ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al	
	capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avra' luo-	
	go sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rap-	
	porto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa	
	fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si	
	matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del	
	bilancio.	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potra', quando a suo insindaca-	
	bile giudizio vi sia motivo di garantire la societa' ed i soci, dilazionare il	
	rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in piu'	
	rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.	
	ARTICOLO 16 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versate si matura, nella misura e con le mo-	
	dalita' previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si	
	sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di	
	subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralita' di ere-	
	di debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo	
	delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione	
	inappellabile.	
	ARTICOLO 17 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio de-	
	12	

	funto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'an-	
	no dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei prece-	
	denti articoli 14 e 15.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di	
	liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiara-	
	zione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione	
	e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
	quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
	straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la societa' per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati. Inoltre dovra' rimborsare quanto ricevu-	
	to per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiara-	
	to lo stato di insolvenza della societa'.	
	TITOLO IV	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 18 - Nei rapporti mutualistici sara' rispettato tra i soci il princi-	
	pio della parita' di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavo-	
	ratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la	
	relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che	
	non puo' essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti	
	collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall' organo amministrati-	
	vo e' approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di leg-	
	13	

	ge.	
	ARTICOLO 19 - Il regolamento di cui all'articolo precedente puo' prevedere	
	la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o	
	indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od	
	in caso di necessita' di ridimensionamento definitivo degli organici della co-	
	operativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente	
	dal lavoro per infermita', per periodi continuativi o parziali, viene sospeso	
	dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma	
	precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro ri-	
	spetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il	
	caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammis-	
	sione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occa-	
	sione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventua-	
	lita' analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20 - Il patrimonio della societa' e' costituito:	
	a) dal capitale sociale che e' variabile e formato da un numero illimitato di	
	quote; nessun socio potra' avere una quota superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva ordinaria formata con i residui annuali cui all'art. 22;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote	
	non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci co-	
	14	

	operatori defunti, nonchè, da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a	
	copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalita' che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.	
	ARTICOLO 21 - Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalita' previste nel medesimo articolo.	
	ARTICOLO 22 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.	
	Il residuo attivo del bilancio, cioe' quanto rimane dopo aver fatto le deduzioni di qualsiasi spesa ed impegno, sara' devoluto come segue:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della societa' che all'atto del suo	
	15	

	scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 di-	
	cembre 1977, n. 904;	
	b) il 3% (tre per cento) alla costituzione e all'incremento del fondo mutuali-	
	stico costituito ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verra'	
	stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, se il rapporto tra il patrimo-	
	nio netto e il complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un	
	quarto.	
	L'assemblea comunque:	
	a) non potra' distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo	
	dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	c) non potra' distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovra' devolvere in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimo-	
	nio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	TITOLO VI	
	AMMINISTRAZIONE	
	ARTICOLO 23 - Modalità di amministrazione	
	La società sarà amministrata: a) da un amministratore unico; b) o da un con-	
	siglio di amministrazione composto da tre a cinque membri; c) o da più am-	
	16	

	ministratori in numero da due a cinque con poteri congiunti, da esercitare	
	all'unanimità ovvero da esercitare a maggioranza, (amministrazione plurima	
	congiuntiva) o disgiuntiva (amministrazione plurima disgiuntiva);	
	sia la modalità di amministrazione che il nome dei singoli amministratori	
	avverrà con decisione dei soci ai sensi dell'art. 2479 c.c. e di cui uno con le	
	funzioni di Presidente, nel caso si tratti di Consiglio di Amministrazione e	
	scelti anche tra i non soci.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazio-	
	ne relativa alla modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si inten-	
	de costituito un consiglio di amministrazione	
	Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico ovvero l'insie-	
	me degli Amministratori, sia nel caso di consiglio di amministrazione che di	
	amministrazione plurima congiuntiva e ogni singolo amministratore, nel ca-	
	so di amministrazione plurima disgiuntiva.	
	ARTICOLO 24 - Disposizioni generali	
	Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato; in ogni caso gli	
	Amministratori sono liberamente rieleggibili qualora, per qualsiasi causa,	
	cessino dal loro incarico.	
	ARTICOLO 25 - poteri e rappresentanza - Al Consiglio di Amministrazio-	
	ne o all'Amministratore Unico o all'organo amministrativo, nel caso di am-	
	ministrazione plurima congiuntiva ovvero a ogni singolo amministratore nel	
	caso di amministrazione plurima disgiuntiva, spettano tutti i poteri per l'am-	
	ministrazione ordinaria e straordinaria della società; in sede di nomina pos-	
	sono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	L'organo amministrativo e anche gli Amministratori delegati, nell'ambito dei	
	17	

	loro poteri, potranno anche nominare direttori tecnici, institori o procuratori	
	<i>“ad negotia”</i> , anche tra i non soci, per il compimento di singoli atti o di ca-	
	tegorie di atti, determinandone i poteri e le facoltà.	
	La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giu-	
	dizio spettano: a) all’Amministratore unico; b) quando la Società sia gestita	
	da un Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di Ammini-	
	strazione ovvero, in caso di assenza e/o impedimento di questi, al Vicepresi-	
	dente e, in ogni caso, agli Amministratori delegati che siano stati nominati	
	dall’organo amministrativo, nei limiti delle rispettive deleghe e anche di-	
	sgiuntamente tra loro; c) in caso di amministrazione congiuntiva o disgiunti-	
	va, agli amministratori nominati, congiuntamente o disgiuntamente, allo	
	stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di gestione.	
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai	
	procuratori, nei limiti dei poteri conferiti nell’atto di nomina.	
	ARTICOLO 26 - rimborsi e compensi	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di uf-	
	ficio. Può essere loro assegnata una indennità, unica o periodica, nella misu-	
	ra e secondo le modalità determinate dai soci. I soci potranno deliberare la	
	corresponsione agli amministratori di indennità di fine mandato, determi-	
	nandone l’ammontare. In tale caso, secondo le indicazioni dei soci, la società	
	provvederà ad accantonare in apposito fondo i relativi importi o a stipulare	
	apposita polizza assicurativa.	
	ARTICOLO 27 - divieti	
	Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono	
	dall’ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad u-	
	18	

	na pena che importa l'interdizione, anche temporaneamente, dai pubblici uf-	
	fici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo	
	2390 Codice Civile.	
	Devono essere autorizzate con decisione dei soci le operazioni in cui un am-	
	ministratore sia in conflitto di interessi con la Società.	
	ARTICOLO 28 - Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, qua-	
	lora non vi abbiano provveduto i soci con la decisione in nomina. Il Consi-	
	glio, altresì, può eleggere uno o più Vice Presidenti e può nominare un se-	
	gretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone l'ordine del gior-	
	no e convoca riunioni, verifica la regolarità della costituzione del consiglio,	
	accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei	
	lavori e accerta i risultati delle votazioni. In caso di assenza o impedimento	
	del Presidente, egli viene e sostituito da un Vice Presidente o, in caso di as-	
	senza o impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano d'età.	
	Il Consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel-	
	l'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi	
	membri.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedi-	
	mento, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età, mediante	
	avviso inviato, per lettera o per fax, a tutti gli amministratori e sindaci se no-	
	minati, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero	
	19	

	almeno quarantotto ore prima in caso di urgenza, con lettera raccomandata	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a	
	deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano pre-	
	senti e informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nomina-	
	ti, fermo restando il diritto di ciascuno di apporsi alla discussione degli argo-	
	menti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione	
	si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i parteci-	
	panti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione	
	ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; veri-	
	ficandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si	
	trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la	
	stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggio-	
	ranza dei membri in carica e le deliberazioni sono approvate con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In casi di parità di voto,	
	prevale il voto di chi presiede.	
	Il verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere	
	redatto senza indugio ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate me-	
	diate consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai	
	sensi e con i limiti di cui all'articolo 2475 del c.c.	
	4.7 - Delega del consiglio di amministrazione	
	20	

	Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, salvi i divieti di legge, può	
	delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, composto di alcu-	
	no dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti	
	di delega.	
	Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare una parte dei propri	
	poteri ad uno o più amministratori delegati, stabilendone i poteri delegati e	
	la retribuzione.	
	Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, quarto comma	
	del c.c..	
	ARTICOLO 29 - amministrazione disgiuntiva e/o congiuntiva	
	Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata a più persone, secondo quanto	
	stabilito dai soci al momento della nomina e salvi i limiti di legge, e non si	
	applicano le norme di cui ai precedenti articoli, i poteri di amministrazione	
	al momento della nomina possono essere attribuiti agli amministratori con-	
	giuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione pos-	
	sono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. Nel caso di am-	
	ministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere da	
	soli alcuna operazione.	
	In caso di amministrazione disgiunta e per l'ipotesi di opposizione di un am-	
	ministratore all'operazione che l'altro o gli altri intendano compiere, com-	
	petenti a decidere sull'opposizione sono i soci con la maggioranza calcolata	
	in proporzione al valore della quota, qualora gli amministratori siano anche	
	soci mentre la maggioranza è calcolata pro capite qualora tra gli amministra-	
	tori vi siano anche soggetti non soci.	
	TITOLO VII	
	21	

	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 30 - Sono organi della societa':	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	ARTICOLO 31 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel registro delle imprese.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	
	Il socio puo' farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non puo' rappresentare piu' di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale puo' farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'entita' della quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente versata.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata , anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonchè, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.	
	22	

	La convocazione puo' essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche	
	con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne ab-	
	bia avuto ricezione.	
	In aggiunta a tale forma di pubblicita', la cooperativa puo' curare che l'avviso	
	di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione	
	quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento	
	cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede	
	la cooperativa.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalita' l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con	
	diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori	
	e tutti i sindaci effettivi.	
	L'Organo Amministrativo potra' a sua discrezione e in aggiunta a quella ob-	
	bligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubbli-	
	cita' diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle as-	
	semblee.	
	ARTICOLO 32 - L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilan-	
	cio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministra-	
	tori, per la loro attivita' collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i	
	gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta	
	dell'organo amministrativo;	
	23	

	5) delibera sulle responsabilita' degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla	
	sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Ammi-	
	nistratori.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno u-	
	na volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;	
	tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa' essa potra'	
	essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo cre-	
	da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle mate-	
	rie da trattare, dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla	
	data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla no-	
	mina e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illu-	
	strati dagli amministratori nel modo piu' semplice, ai soci che ne facciano ri-	
	chiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	ARTICOLO 33 - L'assemblea, e' regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la meta' dei voti e-	
	sprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che per	
	le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla	
	24	

	nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei	
	soci della società aventi diritto al voto.	
	ARTICOLO 34 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	la alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.	
	ARTICOLO 35 - L'assemblea, e' presieduta da un socio eletto dall'assemblea	
	stessa, o dal Presidente del Consiglio d' Amministrazione.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'	
	assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un no-	
	taio.	
	ARTICOLO 36 - In ogni caso non possono essere delegati dagli amministra-	
	tori, oltre le materie previste dall'articolo 2381 c.c., i poteri in materia di am-	
	missione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci.	
	ARTICOLO 37 - Il Collegio Sindacale, quando la legge lo impone come ob-	
	bligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbli-	
	gatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revi-	
	sori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.	
	La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	ARTICOLO 31 - Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministra-	
	zione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto,	
	accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio	
	25	

	alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa	
	alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente	
	ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e	
	quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà	
	compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio il Consiglio di Amministrazione e	
	il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 38 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 39 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero, verrà demandata al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove trovasi la sede sociale, ad istanza della parte diligente.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina; giudicherà "ex bono et equo" senza formalità di procedure ed il suo lodo sarà impugnabile nelle forme	
	26	

28 di 28